



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5719 del 2024, proposto da Ebafos – Ente bilaterale aziendale per la formazione e la sicurezza e organismo paritetico intersettoriale, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Raponi, Luigi Cerchione, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

1) del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prot. n. 1998 del 28 febbraio 2024, recante rigetto dell'istanza di iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli organismi paritetici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell'11 ottobre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel presente ricorso, ivi inclusi:

2) la nota prot. n. 1300 del 1° febbraio 2024 della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali recante il parere obbligatorio negativo sull'istanza di iscrizione;

3) la nota prot. 1212 del 6 febbraio 2024 della Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro recante preavviso di rigetto;

4) la nota prot. n. 2429 del 26 febbraio 2024 della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali recante ulteriore parere obbligatorio negativo e rigetto delle osservazioni della ricorrente;

5) in via subordinata e *in parte qua*, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell'11 ottobre 2022;

6) in via subordinata e *in parte qua*, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 230 del 22 novembre 2023;

nonché per la condanna
al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29 aprile 2024 e depositato il successivo 23 maggio Ebafo - Ente bilaterale aziendale per la formazione e la sicurezza e organismo paritetico intersettoriale ha impugnato gli atti meglio descritti in epigrafe e, in particolare, il

provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prot. n. 1998 del 28 febbraio 2024, recante rigetto dell'istanza di iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli organismi paritetici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell'11 ottobre 2022 e, in subordine ed *in parte qua*, i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell'11 ottobre 2022 e n. 230 del 22 novembre 2023.

Avverso il diniego di iscrizione ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione ed errata applicazione dell'articolo 2, d.m. n. 171/2022; violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà e carenza dei presupposti; violazione dell'art. 2, d.lgs. 81/2008; violazione dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990.

Secondo l'ente ricorrente gli elementi indicati ai numeri i), ii), iii) e iv) della lettera b) dell'art. 2 dm. 171/2022 non costituirebbero dei requisiti tassativi da possedere in via cumulativa ma dei parametri sulla base dei quali valutare nel loro complesso la rappresentatività delle associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori che costituiscono l'organismo paritetico, con conseguente illegittimità del mancato riconoscimento del requisito della rappresentatività per effetto della insussistenza del requisito di cui al numero iv) della lettera b) dell'art. 2 dm. 171/2022 a fronte del fatto che i contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni UNAPRI e FIRAS-SPP si applichino solamente ad una minima parte dei lavoratori ad essa iscritti.

Deduce altresì parte ricorrente che la suddetta verifica non avrebbe dovuto essere compiuta singolarmente su ognuna delle associazioni che compongono l'organismo paritetico e che la decisione di respingere la domanda della ricorrente non risulterebbe adeguatamente motivata con riguardo al "criterio numerico o percentuale in base al quale valutare quando possono ritenersi 'maggiori' e quindi idonei gli indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico", a fronte della specificità dell'ente ricorrente che si caratterizza come plurisetoriale,

presente con figure che sono disciplinate dalla legge (d.lgs. 81/08) ed hanno qualifiche specifiche (RSPP – Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione).

Le peculiarità della categoria rappresentata renderebbe errata l'applicazione dell'indice in esame se calcolato sulla totalità dei lavoratori del settore, anziché sui lavoratori che hanno le richiamate qualifiche.

EBAFoS rileva inoltre che il requisito dei “maggiori indici pubblici percentuali” (del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico) andrebbe valutato solo se i suddetti indici fossero disponibili (“ove disponibili”) e che il Ministero avrebbe dovuto considerare che si tratta di “un contratto collettivo di lavoro di recente sottoscrizione (più precisamente in data 20 ottobre 2023), per il quale non è ancora disponibile il relativo indice pubblico percentuale che misura il numero di lavoratori cui viene concretamente applicato” (mentre i dati relativi al numero dei lavoratori cui sono applicati i CCNL sono disponibili da parte dell'Inps soltanto a decorrere dal mese di aprile/maggio di ogni anno).

Rappresenta, ancora, il ricorrente che da febbraio ad aprile 2023 sarebbero stati iscritti altri organismi paritetici in totale assenza di prova del possesso del requisito in discorso;

2) violazione ed errata applicazione dell'art. 6 bis, d.P.R. n. 57/2017, introdotto dal d.p.c.m. n. 140 del 24 giugno 2021; violazione degli articoli 25 e 29, d.m. n. 230/2023, attesa l'obbligatorietà ma non la vincolatività del parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali; mancherebbe una autonoma valutazione da parte della neo istituita Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce delle funzioni, come previste dall'art. 6 *bis* del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al d.P.R. n. 57/2017, introdotto dal d.p.c.m. n. 140 del 24 giugno 2021 e del d.m. 230/2023.

In subordine EBAFoS impugna il d.m. 171/2022 ove interpretato *in malam partem* ovvero nel senso di ritenere tassativi e da possedere in via cumulativa tutti e 4 i requisiti di cui all'art. 2, comma 2 della lettera b).

La suddetta interpretazione, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe viziata da:

a) violazione dell'art. 2, d.lgs. 81/2008; violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione; eccesso di potere per manifesta incoerenza e carenza dei presupposti.

Tra le varie censure la ricorrente denuncia la genericità del criterio che non specifica le modalità in base alle quali valutare quando possono ritenersi "maggiori", e quindi idonei, gli indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui applicare il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico;

b) violazione ed errata applicazione dell'art. 51 comma 1 bis, d.lgs. n. 81/2008; eccesso di potere per carenza di potere e per sviamento, in quanto i criteri identificativi in base ai quali gli organismi paritetici possono chiedere l'iscrizione nel repertorio di cui al predetto articolo 51, comma 1 *bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si riferirebbero non ai requisiti di iscrizione ma alle modalità di presentazione delle domande;

c) violazione ed errata applicazione dell'art. 51 comma 1 bis, d.lgs. n. 81/2008; eccesso di potere per carenza di potere e per sviamento, per avere esteso i requisiti alle singole organizzazioni che compongono l'organismo anziché all'organismo nella sua individualità;

d) violazione ed errata applicazione dell'art. 2 e 51 comma 1 *bis*, d.lgs. n. 81/2008; eccesso di potere per carenza di potere e per sviamento, per avere condizionato lo svolgimento delle funzioni degli organismi paritetici alla iscrizione nel repertorio;

e) violazione ed errata applicazione dell'art. 6 bis, d.P.R. n. 57/2017, introdotto dal d.p.c.m. n. 140 del 24 giugno 2021; violazione degli articoli 25 e 29, d.m. n. 231/2023; eccesso di potere per carenza dei presupposti, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla

rappresentatività dell'organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, alla luce delle funzioni trasferite da quest'ultima alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sempre in via subordinata parte ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale del d.l. 146/2021 per violazione dell'art. 77 Cost.

L'EBAFoS chiede conclusivamente l'annullamento degli atti impugnati oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla inibizione delle attività per il cui svolgimento si rende necessaria l'iscrizione nel repertorio.

Il 23 maggio 2024 si è costituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con atto di rito.

Il 7 giugno 2024 EBAFoS ha depositato gli atti del procedimento.

In pari data il Ministero ha depositato memoria con cui resiste nel merito delle doglianze.

La ricorrente insiste nelle proprie difese con memoria depositata in data 8 giugno 2024.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2024, sentito il difensore di parte ricorrente, che ha confermato la rinuncia alla domanda di risarcimento del danno (allo stato e con "riserva di ripropor[la] successivamente alla definizione del presente giudizio"; v. mem. dep. 11.11.2024), il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria (come da dichiarazioni del difensore di parte ricorrente).

Premesso quanto sopra, il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo dell'errata applicazione dell'articolo 2, d.m. n. 171/2022.

EBAFoS, nella sua asserita qualità di organismo paritetico ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. ee) d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ha impugnato in via principale il rigetto dell'istanza di iscrizione nel Repertorio degli organismi paritetici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell'11 ottobre 2022, motivato sulla mancanza del requisito di cui al numero iv) della lettera b) dell'art. 2 dm. 171/2022, ovvero in quanto privo dei *“maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili”*.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. ee) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), gli organismi paritetici sono *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”*.

L'art. 51 del citato d.lgs. prevede che i suddetti organismi sono costituiti a livello territoriale (comma 1) e che *“(i)l Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (comma 1 bis introdotto dal d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215).

La previsione ha trovato attuazione con il decreto n. 171 dell'11 ottobre 2022 il quale, all'art. 2, ha stabilito che:

- *“gli organismi paritetici sono costituiti per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul*

piano nazionale” (comma 1);

- “per l’iscrizione nel Repertorio di cui all’articolo 1 del presente decreto, l’organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico;

b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

i) la presenza di sedi in almeno metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo di CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili;

c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro [...];

d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;

e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro” (comma 2);

- “La costituzione e l’attività di cui al precedente comma 2 devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dell’organismo paritetico” (comma 3).

Ai sensi dell’art. 4 del d.m. 171/2022 “L’iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell’organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b)

c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali”.

Nel caso in trattazione la richiesta di iscrizione di Ebafos è stata respinta sulla scorta del parere emesso dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con il quale è stata evidenziata l'insussistenza del requisito della rappresentatività per la mancanza del sub-requisito n. iv di cui alla lettera b) dell'art. 2 d.m. 171/2022.

In detto parere il Ministero, muovendo dal rilievo che “l'organismo paritetico si qualifica come plurisettoriale, pertanto, senza limitazioni ad uno specifico settore di attività”, ha ritenuto come nessuna delle due organizzazioni (UNAPRI di parte datoriale e FIRAS-SPP dei lavoratori) costituenti l'organismo stesso fosse in possesso dell'“adeguata rappresentatività” richiesta dal d.m. n. 171 cit., stante l'esiguo numero di lavoratori interessati dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni in questione rispetto alla platea complessiva dei lavoratori; ciò, peraltro, secondo una “misurazione” che, si legge ancora nel parere, “non tiene conto del CCNL ‘per i dipendenti responsabili o addetti alla sicurezza del servizio di prevenzione e protezione aziendale – RSPP e ASPP trasversalmente impiegati in tutti i settori e comparti’ dichiarato dall'Organismo istante nella domanda di iscrizione” in quanto “contratto collettivo di lavoro di recente sottoscrizione [più precisamente in data 20 ottobre 2023], per il quale non è ancora disponibile il relativo indice pubblico percentuale che misura il numero di lavoratori cui viene concretamente applicato” (cfr. all. 2 ric., in cui si fa altresì riferimento alle risultanze degli archivi Cnel per l'anno 2022).

Più nel dettaglio, per calcolare gli indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni che compongono l'organismo è stata presa a base la platea dei quasi 14 milioni di lavoratori occupati in tutti i settori interessati (agricoltura, chimici, meccanici, tessili, alimentaristi, edilizia, legno e arredamento, poligrafici e spettacolo, terziario servizi, trasporti, credito e assicurazioni, aziende di servizi, istruzione, sanità, assistenza, cultura, CCNL plurisettoriali, microsettoriali e altri).

Il prevedibile esito di tale calcolo è un indice estremamente ridotto, ritenuto non idoneo a integrare il requisito di cui al n. iv) della lettera b) dell'art. 2 d.m. 171/2022.

Senonché, la lettera b) sopra citata contiene quattro parametri per la valutazione del requisito della rappresentatività (giòva ribadire che, ai sensi della norma in esame, la rappresentatività è “valutata *sulla base* dei seguenti requisiti [...]”): i) la presenza di sedi in almeno metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo di CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili.

Si tratta di parametri che richiedono una motivata valutazione degli elementi ivi indicati e dunque una compiuta esposizione delle ragioni per le quali si dovesse ritenere non integrato il requisito della rappresentatività comparativa.

Ciò è confermato anche dal tenore testuale della previsione relativa al parametro dei “*maggiori indici pubblici percentuali*”, che è solo di eventuale applicazione, potendo non essere disponibile il dato necessario.

In questa ottica, anzi, una valutazione dell'elemento in questione solo per quegli enti per i quali il “dato” (cioè, si ripete, l'indice pubblico percentuale del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico) fosse disponibile, e non per gli altri, finirebbe per determinare una irragionevole discriminazione nell'ipotesi in cui i dati vi fossero, ma non fossero favorevoli, rispetto ad ipotesi in cui non fossero disponibili (circostanza da ritenere non preclusiva di un eventuale parere positivo sulla rappresentatività).

Nel caso di specie il Ministero ha respinto la richiesta di iscrizione per assenza di rappresentatività, visto l'indice percentuale dei lavoratori interessati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni UNAPRI e FIRAS, calcolati sul totale dei

lavoratori delle aziende di riferimento, riconoscendo al contempo come non fosse ancora disponibile l'indice pubblico percentuale relativo al CCNL stipulato nel 2023 dall'ente "per i dipendenti responsabili o addetti alla sicurezza del servizio di prevenzione e protezione aziendale – RSPP e ASPP trasversalmente impiegati in tutti i settori e comparti", in quanto di recente sottoscrizione.

In definitiva il Ministero, pure in assenza di dati "disponibili" (in tal senso si può intendere il riferimento alla mancanza dell'indice pubblico percentuale relativo al CCNL di recente sottoscrizione), ha calcolato gli "indici pubblici percentuali" in questione senza tuttavia illustrare le ragioni poste a base dell'individuazione di una platea così ampia di lavoratori a fronte della specificità e delle caratteristiche delle figure dei responsabili o addetti alla sicurezza del servizio di prevenzione e protezione aziendale – RSPP e ASPP, trasversalmente impiegati in tutti i settori e comparti.

Non rilevano, in proposito, le deduzioni della memoria dell'Avvocatura dello Stato dove a p. 10-11 si legge che "la categoria dei 'RSPP e ASPP dipendenti' [...] non trova alcun riscontro specifico nei settori lavorativi, così come individuati nella classificazione dei CCNL presente sul sito del CNEL, in quanto si tratta di figure professionali appositamente individuate nei singoli contesti lavorativi, al cui interno operano in base alle rispettive competenze."

Proprio tale specificità e novità della rappresentanza di detta categoria (in disparte ogni considerazione sulla natura di motivazione postuma di tali osservazioni) avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a esaminare il punto con particolare approfondimento, se del caso arrivando a non tener conto del sub-criterio n. iv (in mancanza del "dato" in questione) e comunque a non calcolare la percentuale sulla totalità dei lavoratori dei vari settori nei quali operano le figure di cui si tratta (RSPP e ASPP) in virtù del loro carattere strutturalmente plurisetoriale.

Depone in tal senso, giova ribadire, il testo della lettera b) dell'art. 2 d.m. 171/2022, nella parte in cui considera eventuale (perché ricavabile in base ai dati "ove disponibili") il parametro dei "maggiori indici pubblici percentuali" (al punto

che, si ripete, l'amministrazione avrebbe dovuto non tenerne conto per l'assenza di specifici riscontri nei settori lavorativi come "individuati nella classificazione dei CCNL presente sul sito del CNEL, in quanto si tratta di figure professionali appositamente individuate nei singoli contesti lavorativi, al cui interno operano in base alle rispettive competenze"; vedi memoria Avvocatura sopra riportata).

A ciò si aggiunga che è la stessa Avvocatura a riconoscere che "attualmente in alcuni settori la rilevazione degli indici pubblici è ancora in fase di completa definizione", deduzione che lascia supporre come, nel caso dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, un indice pubblico percentuale applicabile sia rinvenibile (fermo restando che nell'ipotesi in cui non lo fosse, si rientrerebbe tra quelle ipotesi di indisponibilità "assoluta" pure ascrivibili all'articolo 2, comma 2, lett. b), punto iv), del decreto ministeriale n. 171/2022).

In questa ottica, è dunque irragionevole il riferimento al numero complessivo di lavoratori delle aziende di servizi, trattandosi di ente plurisettoriale, non venendo esposte dall'amministrazione le ragioni per le quali non sia possibile prendere in considerazione, più specificatamente, quei lavoratori che possiedono le qualifiche di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, figure che, se anche presenti nelle varie realtà in percentuali non significative, svolgono un ruolo rilevante nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e, più in generale, della sicurezza.

Atteso che la previsione di legge parla di rappresentatività comparativa e non di maggiore rappresentatività, ciò consente, come è stato affermato (C.G.A. 377/2017), di legittimare la rappresentatività di tutti i soggetti associativi che hanno una consistente base di iscritti (con l'aggiunta che "[i]l criterio della rappresentatività comparativa comporta inoltre un dato soggetto a variazioni e necessita quindi di continuo aggiornamento ed approfondimento"; così C.G.A. cit.). Le funzioni di supporto alle aziende nei percorsi di prevenzione attribuite

all'organismo paritetico dal legislatore, da un lato, e, dall'altro, la previsione di una "rappresentatività comparativa" depongono dunque per una lettura dei parametri di cui alla lett. b) dell'art. 2 d.m. 171/22 comprensiva della peculiarità delle categorie rappresentate, della loro consistenza e distribuzione nei settori di riferimento (nella fattispecie parte ricorrente, giusta la documentazione in atti, risulta soggetto rappresentativo, per UNAPRI, di 3.868 iscritti, tra aziende e lavoratori autonomi, e per FIRAS SPP con 36.656, tra dipendenti e lavoratori autonomi, firmatarie, la prima, di 2 e la seconda di 8 c.c.n.l.; né è contestato che entrambe le associazioni possiedono una dimensione organizzativa e territoriale coerente con quanto richiesto dalla normativa vigente, sussistendo infine, per ammissione dello stesso Ministero, anche il possesso del requisito sub lett. c).

Per quanto osservato, sia il diniego del Ministero che i presupposti pareri della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali di cui alla nota prot. n. 2429 del 26 febbraio 2024 e alla nota dell'1 febbraio 2024 sono illegittimi e vanno annullati, con assorbimento delle censure non scrutinate.

Conclusivamente, il ricorso, preso atto della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno, va accolto nei termini sopra esposti e per l'effetto vanno annullati gli atti sopra indicati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto annulla il gravato rigetto dell'istanza di iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli organismi paritetici e i presupposti pareri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Mario Alberto di Nezza, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Francesca Sbarra, Referendario

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Mario Alberto di Nezza

IL SEGRETARIO